



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 23 del 11.11.2008

Oggetto: **Approvazione Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione.**

L'anno **duemilaotto**, il giorno **undici** del mese di **novembre** alle ore **9.45**, nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PANDOZZI Antonio	X		CONTI Gianfranco	X	
CASALE Bernardino	X		CARNEVALE Ornella	X	
BARTOLOMEI Pasqualino	X		STRADONE Gianpiero	X	
DI MUGNO Giovambattista	X		GROSSI Sabrina	X	
CARNEVALE Catia	X		CICERANI Anna	X	
LOMBARDI Tonino		X			
MARSELLA Massimo	X				
ABATECOLA Claudio	X				
MARCUCCI Valentina	X				
D'ANELLA Domenico		X			
LEPORE Giuseppe	X				
PANDOZZI Salvatore	X				
			Assegnati n. 17		
			In carica n. 17		
			Presenti n. 15		
			Assenti n. 2		

Il Sindaco giustifica l'assenza del Consigliere Lombardi Tonino per motivi di lavoro e l'assenza del Consigliere D'Anella Domenico per motivi di famiglia.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. **Antonio Pandozzi** nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario **Dott. Francesco MACRI**.

La seduta è pubblica.

Preliminarmente l'Assessore Colella Angelo illustra su invito del Sindaco l'argomento all'Ordine del giorno.

Dopo di che segue ampio dibattito nel cui ambito si registra l'intervento del Consigliere Ornella Carnevale del seguente tenore: "Richiede di destinare la percentuale del 40% di cui all'art. 11 lettera b) ai servizi sociali anzi alle famiglie più povere e bisognose.

Anzi precisa che il 60% degli stanziamenti vada destinato agli indigenti ovvero sia alle famiglie più bisognose e il restante 40% ad altre finalità sempre sociali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE con l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997, è stata introdotta la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi prestati dagli Enti Locali, di favorire l'innovazione organizzativa e di realizzare maggiori economie;

DATO ATTO CHE per contratto di "sponsorizzazione" si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'ente locale (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga a contribuire in beni, servizi, denaro o ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare in appositi spazi il proprio nome, marchio o attività, conseguendo una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;

RILEVATO CHE anche l'art. 26 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 6/2007, reca disposizioni in merito ai contratti di sponsorizzazione, in particolare riguardo alle modalità di scelta dello sponsor;

VISTO lo schema di "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione" proposto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.lgs. 267/2000, il Regolamento de quo deve essere approvato dal Consiglio Comunale;

RITENUTO di approvare il Regolamento di che trattasi composto da n. 16 articoli;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampio dibattito sulla proposta si delibera con il seguente scrutinio:

Presenti: 15

Assenti: 2

Favorevoli: 15 (all'unanimità)

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERA

1) DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione" di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione con le rettificazioni trascritte all'art. 11 del testo.

COMUNE DI PICO
(Provincia di Frosinone)

Sulla presente proposta di delibera di C.C. N. 23 del 11.10.2008 avente ad oggetto:
"Approvazione Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione e / o accordi di collaborazione", i sottoscritti Responsabili del Servizio:

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to (Dott. Francesco MACRI)

- ai sensi dell'art. 153, comma 4, primo periodo, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa in essa prevista. *Senza*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott. Francesco MACRI)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Ing. Virginio FALEGNAMI)

- Sulla presente proposta di delibera il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Franco CARNEVALE)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bernardino CASALE

IL PRESIDENTE
F.to Antonio PANDOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 20 NOV 2008 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li 20 NOV 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco MACRI'

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco MACRI'



Pico, li 20 NOV 2008

ORIGINALE



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Sommario

Art. 1	Finalità
Art. 2	Condizioni
Art. 3	Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e destinatari
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Art. 6	Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Art. 7	Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
Art. 8	Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni ed esclusioni
Art. 9	Versamento dei proventi da sponsorizzazioni
Art. 10	Aspetti fiscali
Art. 11	Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione
Art. 12	Verifiche e controlli
Art. 13	Trattamento dei dati personali
Art. 14	Riserva organizzativa
Art. 15	Controversie
Art. 16	Norme di rinvio

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000; dell'art 26 del Codice degli appalti (D.lgs. n.163/2006) nonché sulla base delle disposizioni relative al CCNL per l'area del personale e area Dirigenza degli Enti Locali, disciplina le attività di sponsorizzazione, individuando i presupposti, le condizioni e la procedura di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione individuando i presupposti, le condizioni e le procedure.
2. Le iniziative di sponsorizzazione nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l'innovazione della organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. L'ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi dell'Amministrazione Comunale comprese la realizzazione di opere pubbliche di minore consistenza economica.

Art. 2 – Condizioni

1. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione oggetto del presente regolamento è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a) il perseguimento di interessi pubblici;
 - b) l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
 - c) il conseguimento di risparmi di spesa.

Art. 3 - Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione e destinatari

1. I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività, si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico.
2. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l'equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente. Il risultato della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in realizzazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;

- b) per "sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuata a tal fine un' apposita Risorsa di entrata in Bilancio) provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
- c) per "sponsor": il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 5 -Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor

1. La scelta dello sponsor è effettuata ad evidenza pubblica con pubblicazione di apposito avviso.
2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
 - ❖ l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolato-progetto di sponsorizzazione, allegato all'avviso;
 - ❖ la determinazione minima dell'offerta di sponsorizzazione;
 - ❖ l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
 - ❖ le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:
 - ❖ il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - ❖ l'entità dell'offerta di sponsorizzazione;
 - ❖ l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato-progetto di sponsorizzazione;
 - ❖ l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e ad assolvere tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni.
5. L'offerta deve essere accompagnata da autocertificazioni attestanti:
 - ❖ l'inesistenza delle condizioni che comportino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 - ❖ l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
 - ❖ l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (in caso di imprese).In caso di persone giuridiche, le attestazioni dovranno essere riferite a tutti i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza.
6. Nel caso in cui i lavori, i servizi, le forniture fossero acquisiti o realizzati direttamente a cura e spese dello sponsor, si applicano i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità per la scelta dello sponsor, nonché le disposizioni in materia di requisiti di partecipazione e di qualificazione ai pubblici appalti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 richiesti per progettisti e esecutori del contratto. L'Amministrazione, in tal caso, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla direzione ed esecuzione del contratto.

7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall'Ufficio Comunale competente a cui si riferisce il contratto di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri definiti nell'avviso pubblico.
8. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio di volta in volta competente. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato-progetto di sponsorizzazione.
9. La Giunta Comunale, previa istruttoria e verifica degli effettivi benefici compiuta dall'Ufficio competente, può autorizzare la redazione e sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione prescindendo dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1,2,3, del presente articolo nei seguenti casi:
 - a) Un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti al fine di rendere un servizio alla cittadinanza;
 - b) Nei casi di urgenza comprovata,
 - c) Qualora la procedura ad evidenza pubblica abbia dato esito negativo.

Art. 6 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

1. Le iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione vengono individuate dai vari Responsabili di Servizio in relazione al proprio settore di competenza. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici ai Responsabili di Servizio per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi, i lavori e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell'ente nei capitoli di spesa. Per ogni iniziativa possono essere previste più sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione e possono essere stipulati più contratti di sponsorizzazione.

Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione

1. La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione viene regolata mediante stipula di un apposito atto di natura contrattuale, in forma scritta, nel quale sono stabiliti, in particolare:
 - a) l'oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione;
 - b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione in forma 'esclusiva' ovvero 'non esclusiva' dello spazio pubblicitario;
 - c) le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, con particolare riferimento alle forme di utilizzo del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda e di pubblicità e ai limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari;
 - d) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - e) gli obblighi assunti rispettivamente dallo sponsor e dall'Amministrazione comunale;
 - f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
 - g) il corrispettivo della sponsorizzazione;
 - h) la prestazione di garanzie (polizza assicurativa, cauzione);
 - i) recesso;
 - j) risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;

k) spese e disposizioni contrattuali finali.

2. Il contratto dovrà prevedere clausole che in nessun caso pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione comunale.

Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9 - Versamento dei proventi da sponsorizzazioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione in denaro deve essere eseguito nella misura di 50% al momento della sottoscrizione del contratto e nella misura del restante 50% a conclusione dell'evento cui si riferisce la sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione. I versamenti possono essere eseguiti presso la Tesoreria comunale o utilizzando gli strumenti di pagamento del sistema bancario o postale.

Art. 10 - Aspetti fiscali

1. Il Comune riceve il contributo dallo sponsor e provvede ad emettere fattura, a titolo di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, per l'importo corrispondente.
2. Quando il corrispettivo assicurato dallo sponsor consista in beni, lavori o servizi, lo sponsor provvede a fatturare al Comune l'importo dei beni, servizi o lavori secondo quanto stimato nel contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione. Il Comune, a sua volta, rilascia fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
3. La sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione si configura come una operazione permutativa, trattandosi di un contratto atipico di pubblicità commerciale, e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo quanto previsto all'art. 11 del DPR 26.10.1972, n. 633, con aliquota del 20%.

Art. 11 – Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione

1. Le somme previste in Bilancio per le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa. Tali risparmi di spesa possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) Nella misura del 60% sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali dell'Ente secondo le indicazioni contenute in Bilancio;
 - b) La restante parte del 40% andrà a costituire un Fondo per il sostegno delle famiglie meno abbienti.

Art. 12 - Verifiche e controlli

1. Le "sponsorizzazioni" sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, dipendente dal Responsabile che ha sottoscritto il contratto, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pico, in persona del Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità decreto precitato.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 14 - Riserva organizzativa

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dalla Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E' tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al competente Foro di Cassino (Fr).

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.